



COMUNE DI CAMPOFIORITO

(Città Metropolitana di PALERMO)

Tel. 091-8466212 – Fax: 091-8466429

Codice Fiscale: 84000210827

ORIGINALE

Determinazione generale n. 586 del 31.12.2020

Oggetto:	PROROGA TECNICA PER IL PROSEGUIMENTO PROGETTO SPRAR/SIPROIMI GESTITO DALLA COOPERATIVA 'AZIONE SOCIALE' SOC. COOP. SOCIALE ARL ONLUS - AI SENSI DELL'ART. 106, COMMA 11 DEL D. LGS N. 50/2016 E S.M.I.
-----------------	--

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

PREMESSO che

- Il “diritto d’asilo nel territorio della Repubblica” è sancito dall’art.10, comma 3, della Costituzione italiana per i cittadini stranieri ai quali è impedito nel loro Paese l’effettivo esercizio delle libertà democratiche, ed anche dalla Convenzione di Ginevra del 1951, ratificata dall’Italia con la legge n.722/1954, che prevede la tutela per il cittadino straniero che *“temendo a ragione di essere perseguitato per motivo di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche, si trova fuori del Paese d’origine di cui è cittadino e non può o non vuole, a causa di questo timore, avvalersi della protezione di questo Paese”*.

- La legge n.189/2002 in materia di immigrazione ed asilo ha istituito nel nostro paese il Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati (S.P.R.A.R.) (art. 32 co.1 sexies) ed ha creato, presso il Ministero dell’Interno, il Fondo Nazionale per le Politiche e i Servizi per l’Asilo, al quale possono accedere gli Enti Locali che prestano servizi finalizzati all’accoglienza dei richiedenti asilo, rifugiati e titolari di protezione umanitaria (R.A.R.U.).

- L’Italia con il decreto legislativo n. 251/2007, in attuazione della Direttiva 2004/83/CE, e con decreto legislativo n.142/2015, in attuazione della Direttiva 2013/33/UE, ha stabilito le norme minime di attribuzione ai cittadini di paesi terzi o apolidi della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché le norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta in termini di accoglienza, integrazione e tutela.

- Il Comune di Campofiorito ha aderito al Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati e ha presentato progetti territoriali nell’ambito dello SPRAR.

- Il D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, recante *«Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell’interno e l’organizzazione e il funzionamento dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata»*, convertito in Legge 1 dicembre 2018, n. 132, ha rideterminato le categorie dei soggetti beneficiari ed ha rinominato il *Sistema di protezione per richiedenti asilo, rifugiati e minori stranieri non accompagnati – SPRAR* in *SIPROIMI – Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per i minori stranieri non accompagnati*.

- L'accesso al Sistema oggi è riservato ai titolari di protezione internazionale e a tutti i minori stranieri non accompagnati. Inoltre, la nuova disposizione normativa prevede che possano accedere ai servizi di accoglienza integrata del SIPROIMI anche i titolari di permesso di soggiorno per: vittime di violenza o tratta, vittime di violenza domestica, motivi di salute, vittime di sfruttamento lavorativo, calamità, atti di particolare valore civile.

- Il Servizio Centrale del sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati con nota del 15/5/2019, protocollo comunale n. 7538/2019, ha invitato gli enti locali, titolari di progetti di accoglienza con scadenza il 31 dicembre 2019, interessati a dare continuità ai servizi SPRAR/Siproimi per il triennio 2020-2022 a compilare una **dichiarazione di intenti a proseguire il servizio per il triennio successivo**, inserendo il numero dei posti per i quali si intende andare in prosecuzione.

- Il Comune di Campofiorito ha inoltrato domanda di prosecuzione.

- In Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 284 del 04/12/2019 è stato pubblicato il decreto Ministero dell'Interno del 18 novembre 2019 "Modalità di accesso degli enti locali ai finanziamenti del Fondo Nazionale per le politiche ed i servizi dell'asilo e di funzionamento del Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per i minori stranieri non accompagnati (Siproimi)".

- Attualmente il Comune di Campofiorito ha in corso un progetto per n. 21 richiedenti asilo, finanziato fino al 31.12.2022. I servizi di accoglienza integrata sono erogati da un Ente gestore esterno Cooperativa Sociale "Azione Sociale" soc. Coop. Sociale arl ONLUS, con la quale è stata stipulata apposita convenzione.

- Il Ministero dell'Interno al fine di evitare interruzioni nei servizi di accoglienza, ha adottato il decreto prot. n. 24543/2019 del 13/12/2019 con il quale,

<<VISTI gli elenchi dei progetti in scadenza al 31.12.2019 finanziati con le risorse del "Fondo", per i quali gli Enti locali hanno manifestato la volontà di prosecuzione dei servizi anche per il triennio successivo, contenenti il numero di posti da finanziare per il semestre 1.1.2020-30.6.2020 e gli importi a tal fine occorrenti, determinati ai sensi dell'art. 8, comma 4, del D.M. datato 18 novembre 2019; RITENUTO di procedere al finanziamento dei progetti autorizzati alla prosecuzione ai sensi dell'art. 8, comma 4, del D.M. datato 18 novembre 2019; >> ammette a finanziamento i progetti autorizzati alla prosecuzione per il periodo dall'1.1.2021 al 31.12.2022 ai sensi dell'art. 8, comma 4, del D.M. datato 18 novembre 2019, riportati negli elenchi allegati al predetto decreto, costituenti parte integrante del decreto medesimo, e quindi ammette a finanziamento la prosecuzione del progetto territoriale di accoglienza del Comune di Campofiorito per il periodo 1.1.2021 - 31.12.2022 (cod. prog. PROG-726-PR- 2) per 21 posti, riconoscendo un importo complessivo di € 700.256,00 (€ 350.128,00 per ciascuna annualità);

VISTE le finalità umanitarie del progetto è interesse del Comune di Campofiorito la prosecuzione delle attività del Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati (S.P.R.A.R./SIPROIMI), nelle more della definizione delle procedure di gara per l'assegnazione del servizio al nuovo gestore.

VISTA la Determina a contrarre n. 394 del 09.10.2020, con la quale si è proceduto a indire, una procedura negoziata per l'affidamento del servizio di Accoglienza integrata a favore di n. 21 beneficiari del sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SIPROIMI), in attuazione del progetto SIPROIMI (Prg. 726-PR-2) finanziato dal fondo nazionale per le politiche ed i servizi dell'asilo (FNPSA) – DM 18 novembre 2019 finanziamento 2021-2022 per € 700.256,00;

VISTA la delibera dell'A.N.A.C. n. 1200 del 23.11.2016 ad oggetto "SPRAR Sistema di protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati – Richiesta di parere del Ministero dell'Interno (Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione) prot. ANAC n. 160170 del 28.10.2016", a mente della quale si è previsto che laddove l'ente locale si trovasse nella necessità di prorogare il precedente affidamento nelle more della concessione del nuovo finanziamento ai fini della prosecuzione del progetto già finanziato e nelle more dell'espletamento della procedura di gara, necessità determinata dalla nuova disciplina dettata dall'art. 4 del decreto ministeriale per i progetti in scadenza per la fine del 2016 e non imputabile alla condotta dell'amministrazione, la proroga tecnica può ritenersi percorribile alla luce dei principi generali elaborati dalla giurisprudenza e dall'Autorità.....omissis..... Della sussistenza dei motivi di ricorso alla proroga tecnica l'ente locale deve darne adeguata e compiuta motivazione nella relativa delibera richiamando lo stato della procedura di concessione del nuovo finanziamento ai fini della prosecuzione del progetto.

RILEVATO che

- il servizio in parola è un servizio sociale di rilevante importanza umanitaria e sociale, che non può avere soluzioni di continuità nella sua gestione ai sensi dell'art. 97 Cost. che sancisce il principio di continuità dell'azione amministrativa;

- *“il ricorso alla proroga, così come affermato dall'ANAC nella citata delibera n. 1200 del 23.11.2016, può trovare giustificazione teorica nel suddetto principio di continuità discendendo da un bilanciamento tra quest'ultimo e il principio comunitario di libera concorrenza”*;

- in ossequio ai principi enunciati dall'ANAC nella delibera n. 1200 del 23.11.2016, appare necessario prorogare il servizio SPRAR/Siproimi, gestito attualmente dalla Cooperativa Sociale “Azione Sociale” Soc. Coop. Arl ONLUS, senza soluzione di continuità nelle more della definizione delle procedure di gara per l'individuazione del nuovo soggetto esterno gestore del progetto.

- la proroga citata è doverosa in quanto:

- il Comune di Campofiorito ha avuto notizia della ammissione a finanziamento per il periodo 1.1.2021 - 31.12.2022 **con decreto del 10/08/2020** prot. n. 16288/2020;

- che il 19.11.2021 è stata indetta l'indagine di mercato di mercato propedeutica all'espletamento della procedura negoziata ex art. 63 ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. b) del D.L. 76/2020 “Decreto semplificazioni”, per il “SERVIZIO DI ACCOGLIENZA INTEGRATA A FAVORE DI 21 BENEFICIARI DEL SISTEMA DI PROTEZIONE PER RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI, IN ATTUAZIONE DEL PROGETTO SIPROIMI (PROG.726-PR-2)”, finanziato dal Fondo Nazionale per le Politiche ed i Servizi dell'Asilo (FNPSA) – D.M. 18 novembre 2019 finanziamento 2021-2022 € 700.256,00 (€ 350.128,00 importo annuale).

- che alla scadenza dell'indagine si sono resi disponibili solo tre operatori economici, dei cinque richiesti, e pertanto, occorre procedere ad una nuova indagine di mercato.

- che le suddette circostanze, **non imputabili alla condotta della pubblica amministrazione**, rendono di fatto impossibile la prosecuzione e definizione della procedura di gara per l'individuazione del nuovo soggetto gestore del servizio per il biennio 2021-2022.

- che per quanto sopra è stato redatto l'atto di proroga contenente le modalità di realizzazione del servizio in congruenza con quello già reso;

ACQUISITA la disponibilità della Cooperativa “Azione Sociale” Soc. Coop. arl ONLUS alla prosecuzione del progetto SPRAR/Siproimi in essere, per il periodo necessario, nelle more dell'indizione della gara per l'individuazione del nuovo soggetto gestore.

DATO ATTO che non sussistono in capo al Responsabile dell' Area Amministrativa- Responsabile del procedimento- conflitti di interesse, anche potenziali rispetto alla fattispecie in argomento e ai destinatari del provvedimento, ai sensi dell'art.6 bis della L. 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni;

RITENUTA la propria competenza al presente atto, in esecuzione della Determina Sindacale n. 9/2019;

RITENUTA la stessa regolare, corretta e conforme alle norme primarie e secondarie vigenti ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000 come applicabile nell'Ordinamento Regionale.

DETERMINA

Per i motivi espressi in premessa che qui si intendono integralmente riportati:

1. **PROROGARE** ai sensi dell'art. 106, comma 11, D. Lgs n.50/16 l'affidamento del servizio di accoglienza -SPRAR/Siproimi - rivolto a n. 21 richiedenti protezione internazionale, all'attuale soggetto gestore del progetto, Cooperativa “Azione Sociale” Soc. Coop. Arl con sede a Caccamo (Pa) in via San Vito snc – (P.IVA 03501840825), per il periodo strettamente necessario nelle more dell'indizione ed espletamento della gara per l'individuazione del nuovo soggetto gestore del servizio .

2. **DARE ATTO** che l'importo per garantire la proroga della gestione del progetto SPRAR/Siproimi per il periodo necessario è quantificato in € 46,00 il costo giornaliero per beneficiario;

3. **DARE ATTO** che il finanziamento di cui al Decreto Ministeriale n. 16288 del 10 agosto 2020 pari a complessivi € 700.256,00 è allocato al Capitolo 11040309/1;

Comune di Campofiorito – determina settoriale n. 272 del 31.12.2020 AREA AMMINISTRATIVA

4. **DARE ATTO** che il servizio di cui alla presente determinazione non è assoggettato alla richiesta del CUP, ai sensi dell'art. 3, comma 5, della L. n. 136/2010, come sostituito dall'art. 7, comma 1, lett. a) n. 4, del D.L. n. 187/2010, convertito con modificazioni dalla L. 17/12/2010, n. 217, in quanto non può essere qualificato "progetto di investimento pubblico" (art. 11, Legge n. 3/2003) secondo la nozione rilevante ai fini del rilascio del CUP individuata nelle delibere adottate dal CIPE in materia (cfr. in particolare, la delibera 27.12.2002, n. 143, come integrata dalla delibera 19.12.2003, n. 126 e dalla delibera 29.9.2004, n. 24).

5. **DARE ATTO**, altresì, che il servizio di che trattasi cesserà comunque, prima della scadenza naturale del contratto, a seguito di semplice comunicazione da parte del Comune di Campofiorito, una volta avvenuto l'affidamento del servizio al nuovo gestore aggiudicatario della gara;

6. **APPROVARE** lo schema di contratto di proroga allegata alla presente determina che ne fa parte integrante e sostanziale;

7. **DI DISPORRE** la pubblicazione del presente provvedimento per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio on-line ed in modo permanente nella sezione del sito istituzionale dedicato agli estratti dei provvedimenti dirigenziali.

	IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA CERASA GIUSEPPE
--	---

